

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CAPIZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) CESARE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) CESARE

Seduta del 13/01/2026

FATTO

Il cliente afferma di aver stipulato in data 23 settembre 2022 con l'intermediario convenuto un contratto di prestito personale che esponeva nel modulo SECCI un Importo Totale del Credito di € 26.576,90, pari alla somma dell'importo netto erogato (€ 24.500,00) e del premio della polizza assicurativa CPI abbinata al contratto (€ 2.076,90). Considerando gli ulteriori costi a titolo di spese di istruttoria (finanziate), spese di incasso rata, spese per comunicazioni, imposta di bollo e gli interessi passivi calcolati sul capitale erogato, il contratto esponeva un TAEG dell'8,87%. Il TAEG esposto contrattualmente è errato in quanto non è rappresentativo del Costo Totale del Credito espresso in

forma percentuale annua dell'Importo Totale del Credito, come previsto dalla normativa in materia. La causa del disallineamento tra TAEG esposto e TAEG effettivo è da ricercare nell'errata indicazione dell'Importo Totale del Credito esposto nel SECCI, in quanto erroneamente comprensivo del premio della polizza che costituisce un costo finanziato. Considerando un ITC di € 24.500,00, si arriva a calcolare un TAEG effettivo del 9,65%. L'erronea quantificazione dell'ITC operata dall'intermediario appare in evidente contrasto con la definizione fornita dall'art. 121, comma 1, lett. g, TUB e con i chiarimenti offerti dalla Banca d'Italia. Anche la Corte di Giustizia Europea, con la decisione resa sulla Causa C-377/14, ha confermato che l'importo totale del credito designa l'insieme delle somme messe a disposizione del consumatore, con esclusione di quelle destinate dal creditore al pagamento dei costi connessi al credito. L'errata indicazione del TAEG va valutata ai sensi dell'art. 125-bis del TUB commi 6 e 7 e ai sensi dell'art. 117 comma 7 del TUB. Il cliente domanda la corretta quantificazione dell'importo totale del credito calcolato secondo le indicazioni della Direttiva 2008/48/CE. Chiede inoltre di accertare e dichiarare la mancata corrispondenza tra il Tasso Annuo Effettivo Globale indicato in contratto con la restituzione delle somme versate in eccedenza oltre agli interessi legali.

L'intermediario afferma che il cliente ha sottoscritto nel 2022 un prestito personale per un capitale finanziato pari a € 26.801,90, tra i cui costi finanziati figura il premio per l'acquisto dell'assicurazione facoltativa del tipo CPI. Controparte ha ricevuto e sottoscritto la documentazione contrattuale di trasparenza relativa al finanziamento e alla copertura assicurativa, ove era indicata espressamente la sua natura facoltativa. In merito alla facoltatività della polizza, è stato fornito al ricorrente, mediante modulo allegato al SECCI, una comparazione dei costi da cui risultasse l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza CPI, esponendo un indicatore del costo totale del credito calcolato con le stesse modalità del TAEG ma che includeva anche le polizze assicurative facoltative, indicato nella misura dell'11,72%. Dopo il perfezionamento dell'accordo, l'intermediario ha inviato tempestivamente una comunicazione con la quale ha rammentato al cliente la facoltatività della polizza, le coperture previste e la possibilità di recedere liberamente entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto assicurativo. Quanto all'Importo Totale del Credito, esso è stato chiaramente rappresentato nella lettera di accettazione, in quanto il premio assicurativo è un servizio accessorio facoltativo che il ricorrente ha prescelto e ha scelto di finanziare; la normativa in materia prevede espressamente che dall'ITC debbano essere esclusi i soli costi obbligatori che concorrono a determinare il Costo Totale del Credito. Le contestazioni del ricorrente paiono infondate in quanto il TAEG è stato computato in conformità alla normativa di riferimento, avendo fornito la prova della natura facoltativa della polizza e della conseguente sua esclusione dal Costo Totale del Credito. Viene documentata l'ulteriore controprova di aver offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio, tramite la produzione di n. 6 contratti comparativi. L'intermediario conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia riguarda la pretesa erronea indicazione del TAEG in un contratto di prestito personale stipulato in data 23 settembre 2022, per un importo totale del credito di € 26.576,90, da restituire in 84 rate mensili da € 417,75 ciascuna, per un importo totale dovuto pari a € 35.373,00, con TAN dell'8,00% e TAEG dell'8,87%. Il ricorso si fonda sulla mancata corrispondenza tra il TAEG indicato in contratto e quello rilevato. Il disallineamento sarebbe determinato da un Importo Totale del Credito ("ITC") errato in quanto incrementato del costo dovuto al premio della polizza CPI finanziata.

Il cliente ritiene che il TAEG indicato in contratto sia errato poiché considera l'ITC pari alla sola somma messa a disposizione del cliente (€ 24.500,00), con esclusione del premio assicurativo, contrariamente a quanto rappresentato nel riepilogo delle condizioni economiche del contratto ove risultava pari a € 26.576,90.

Tuttavia, secondo il Collegio, l'ITC si determina sottraendo dall'importo finanziato lordo i soli costi che rientrano nella definizione del costo complessivo del credito ("CTC") e sono trattenuti dall'intermediario al momento dell'erogazione del finanziamento. L'art. 121, comma 1, lett. g) TUB definisce l'ITC come "il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione in virtù di un contratto di credito". La circostanza che l'ITC debba essere depurato dei soli costi obbligatori è indicato nelle FAQ della Banca d'Italia citate dallo stesso ricorrente, ove si precisa che l'ITC esclude i costi del credito ancorché finanziati. Ne deriva che l'intermediario ha esposto come ITC l'intera somma messa a disposizione del cliente, comprensiva dell'importo erogato a favore dello stesso per provvedere all'acquisto della copertura assicurativa facoltativa, in coerenza con quanto previsto dalla normativa.

Inoltre, secondo la formula di calcolo contenuta nell'allegato I della Direttiva 2008/48, vi è corrispondenza tra ITC e il primo flusso da inserire nella formula di calcolo dell'indicatore sintetico di costo, cosicché i flussi mensili in uscita devono corrispondere alle rate da pagare periodicamente, comprensive della quota capitale e della quota interessi relativi al rimborso dell'importo del premio assicurativo finanziato, incrementate degli ulteriori costi dovuti dal cliente. I flussi ricostruiti dal ricorrente non corrispondono a quelli ricavabili dal contratto e sulla base dei quali dovrebbe essere calcolato il relativo TAEG.

Quanto alla natura della polizza CPI abbinata al contratto, il Collegio di Coordinamento con le decisioni n. 10617/17, n. 10620/17 e n. 10621/17 ha stabilito che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata, spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio. È consentito al ricorrente assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze: che la polizza abbia funzione di copertura del credito; che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata; che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.

Per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto.

Nel caso di specie, dalla documentazione contrattuale risulta che la polizza sottoscritta non presenta gli indici presuntivi della natura obbligatoria, in quanto ha funzione di copertura del credito, risultando un'espressa evidenza in contratto della prospettazione comparativa dei costi, con offerta delle stesse condizioni con e senza polizza CPI. In particolare, tale comparazione della diversa misura del TAEG con o senza polizza è fornita con l'Allegato 1 al modello SECCI, ove è indicato espressamente che, in caso di inclusione della polizza facoltativa sul credito, il TAEG risulta pari all'11,72%.

Inoltre, l'intermediario ha prodotto n. 6 contratti comparativi al fine di documentare di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio. Secondo l'orientamento consolidato dei Collegi, dinanzi a tali evidenze contrattuali risulta raggiunta la prova contraria circa la natura facoltativa della polizza (Collegio di Milano, decisioni n. 10264/2024, n. 11092/2024, n. 5711/2025).

Si rileva incidentalmente che il cliente ha fondato le proprie argomentazioni sulle "Linee guida sull'applicazione della Direttiva 2008/48/CE in relazione ai costi e al Tasso Annuo Effettivo Globale" redatte dalla Commissione Europea. Tuttavia, i Collegi hanno unanimemente affermato che le Linee guida costituiscono esclusivamente un documento di lavoro a fini informativi e non rispecchiano una posizione ufficiale della Commissione UE, cosicché tale atto non riveste la natura di fonte normativa ufficiale dell'Unione Europea e non è fonte di diritto (Collegio di Milano, decisione n. 6087/2025; Collegio di Milano, decisione n. 2045/2025).

Alla luce delle considerazioni che precedono, l'esposizione delle voci di costo operata dall'intermediario va considerata coerente con la normativa in materia di credito ai consumatori. L'ITC correttamente indicato dall'intermediario comprende l'intera somma messa a disposizione del cliente per l'acquisto della copertura assicurativa facoltativa. La polizza CPI ha natura facoltativa, come provato dall'intermediario mediante la comparazione dei costi nel SECCI e la produzione di contratti comparativi. Il TAEG indicato in contratto nella misura dell'8,87% è corretto e conforme alla formula di calcolo contenuta nell'allegato I della Direttiva 2008/48. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE